

Dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 45, 5° comma legge n. 142/90.

Di sottoporre la presente deliberazione al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 45, 1° comma legge n. 142/90.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.  
IL PRESIDENTE

L'Assessore anziano

*V. Gedi*

Il Segretario

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(3° comma, art. 45, legge 8-6-1990, n. 142)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari - riguardando materie elencate al 2° comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il Capogruppo Il Capogruppo Il Segretario comunale

REFERITO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 47, legge 8-6-1990, n. 142)

N. Reg. pubbl.  
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazioni del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 14 FEB 1995 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.  
Addì, 14 FEB 1995 Il Segretario comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(art. 47, legge 8-6-1990, n. 142)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 2° comma dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.  
Addì, 26-02-95 Il Segretario comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO  
(art. 45 e 46, legge 8-6-1990, n. 142)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato di Controllo - Sezione di Asti in data al n. in seguito: a denuncia di vizio di legittimità/competenza per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta e che:  
 nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.  
 il Comitato stesso, non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione n. in data per cui la stessa, è divenuta esecutiva ai sensi del 5° comma dell'art. 46 della legge 8-6-1990, n. 142;  
 il Comitato stesso, riscontrando vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta ai nn.  
Lì, Il Segretario comunale

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Asti con sua nota n. del ha chiesto la produzione di elementi integrativi/chiarimenti  
Lì, Il Segretario

Controdeduzioni del Comune n. in data Ricevute dalla Sezione del Comitato Regionale di Controllo il  
Il Segretario comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì,

ORIGINALE



COMUNE DI CANTARANA

Provincia di Asti

DELIBERAZIONE N. 212

Soggetto invio ai capigruppo consiliari  
 Trasmessa alla Sezione Provinciale del C.R.C. con elenco N.  
in data .....  
Il Segretario Comunale

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Tariffe 1994 imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni.

L'anno millenovecento novantaquattro addì ventotto del mese di dicembre alle ore 12.00 nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 — VIGNA Giovanni Sindaco  
2 — GERBI Vincenzo Assessore anziano  
3 — DEMARIA Stefano Assessore  
4 — MECCA Roberto Assessore  
5 — DE LUCCA Ferruccio Primo Assessore

	Presente	Assente
1 — VIGNA Giovanni	X	
2 — GERBI Vincenzo	X	
3 — DEMARIA Stefano	X	
4 — MECCA Roberto		X
5 — DE LUCCA Ferruccio Primo	X	
Totali	4	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VIGNA Dr. Giovanni - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'attestazione ai sensi dell'art. 55-5° comma nonché i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 53 Legge 142/90 espressi a margine:

Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile finanziario attesta ai sensi dell'art. 55, 5° comma Legge n. 142/90 la copertura finanziaria relativamente al presente impegno di spesa.

Ai sensi dell'art. 53 legge n. 142/90 si esprime parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza, relativamente alla presente proposta di deliberazione.

Il responsabile del servizio

Il responsabile di ragioneria

Il Segretario comunale

VISTO il capo I del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con il quale sono state stabilite la nuova disciplina e le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO il secondo comma dell'art. 36 del Decreto legislativo che ha stabilito il termine del 28 febbraio 1994 per la determinazione delle nuove tariffe per l'anno 1994;

RILEVATO che le tariffe sono differenziate secondo la classe demografica di appartenenza del Comune e la natura del mezzo pubblicitario al quale sono riferite e, nell'ambito di tali distinzioni, sono determinate dal decreto legislativo in misura fissa, salvo le maggiorazioni facoltative applicabili:

- dai comuni con rilevanti flussi turistici;
- dai comuni delle prime tre classi demografiche, per le categorie speciali delle località;

CONSIDERATO che l'art. 2 del decreto stabilisce che ai fini della classificazione del Comune occorre fare riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 1992, penultimo anno precedente al 1994, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT in base alla statistica comunale della popolazione residente;

RILEVATO che la popolazione di questo Comune alla predetta data di riferimento era costituita da n. 2910 abitanti residenti, per cui lo stesso è compreso fra i Comuni di classe V;

RITENUTO pertanto di determinare in relazione alla classe demografica di appartenenza le corrispondenti tariffe per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

CONSIDERATO che per quanto concerne le riduzioni ed esenzioni dalla imposta e dal diritto, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento comunale, viene fatto riferimento a quelle stabilite dagli artt. 16, 17, 20 e 21 del decreto legislativo n. 507;

VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

VISTO lo statuto del Comune;

CON VOTI unanimi, resi legalmente,

## DELIBERA

L. Di approvare le seguenti tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in vigore in questo comune - appartenente alla classe V - dall'anno 1994;

### PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

#### 1. PUBBLICITÀ ORDINARIA (artt. 12 e 7, c. 2, 6 e 7)

1.1. *Pubblicità ordinaria* effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base):

Durata: - per anno solare	L. 16.000
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	L. 1.600

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2. *Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata*, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1., per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base maggiorata del 100%):

Durata: - per anno solare	L. 32.000
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	L. 3.200

1.3. Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

1.4. L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

#### 2. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7, c. 2, 6 e 7)

2.1. *Pubblicità visiva* effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Durata: - per anno solare	L. 16.000
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	L. 1.600

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3., sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2. *Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto*: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.	L. 144.000
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.	L. 96.000
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	L. 48.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7, c. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

È obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

#### 3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, c. 1, 2, 3)

3.1. Per la *pubblicità effettuata per conto altrui* con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie; in base alla seguente tariffa:

Durata: - per anno solare	L. 64.000
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	L. 6.400

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2. Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1., *effettuata per conto proprio dell'impresa*, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

#### 4. PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI (art. 14, c. 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta *per ogni giorno*, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per ogni giorno	L. 4.000
per durata superiore a 30 giorni si applica:	
- per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di	L. 4.000
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di	L. 2.000

#### 5. PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15, c. 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, *per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione*, è pari a:

L. 16.000

#### 6. PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI (art. 15, c. 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, *per ogni giorno o frazione*, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

L. 96.000

#### 7. PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15, c. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, *per ogni giorno o frazione*, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

L. 48.000

#### 8. PUBBLICITÀ VARIA (art. 15, c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta *per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione*, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

L. 4.000

#### 9. PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15, c. 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta *per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione*, è la seguente:

L. 12.000

#### 10. RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art. 16)

La tariffa dell'imposta è *ridotta a metà* per la pubblicità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 16.

#### 11. ESENZIONI DALL'IMPOSTA (art. 17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 17.

1.3. Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è *maggiorata* del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la *maggiorazione* è del 100%.

1.4. L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

#### 2. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13 e 7, c. 2, 6 e 7)

2.1. *Pubblicità visiva* effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, *per ogni metro quadrato di superficie*:

Durata: - per anno solare	L. 16.000
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese:	L. 1.600

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è *maggiorata* del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3., sono dovute le *maggiorazioni* dell'imposta base ivi previste.

2.1.1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2. *Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto*: l'imposta è dovuta *per anno solare* al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.	L. 144.000
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.	L. 96.000
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	L. 48.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette *sono raddoppiate*.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è *maggiorata* del 100%, in conformità all'art. 7, c. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

È obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

#### 3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, c. 1, 2, 3)

3.1. Per la *pubblicità effettuata per conto altrui* con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, *per metro quadrato di superficie*, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per anno solare	L. 64.000
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	L. 6.400

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2. Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1., *effettuata per conto proprio dell'impresa*, si applica l'imposta *in misura pari alla metà* della tariffa sopra stabilita.

#### 4. PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI (art. 14, c. 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta *per ogni giorno*, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per ogni giorno	L. 4.000
per durata superiore a 30 giorni si applica:	
- per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di	L. 4.000
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di	L. 2.000

#### 5. PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15, c. 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, *per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:*

L. 16.000

#### 6. PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI (art. 15, c. 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, *per ogni giorno o frazione*, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

L. 96.000

#### 7. PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15, c. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, *per ogni giorno o frazione*, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

L. 48.000

#### 8. PUBBLICITÀ VARIA (art. 15, c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta *per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione*, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

L. 4.000

#### 9. PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15, c. 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta *per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione*, è la seguente:

L. 12.000

#### 10. RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art. 16)

La tariffa dell'imposta è *ridotta a metà* per la pubblicità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 16.

#### 11. ESENZIONI DALL'IMPOSTA (art. 17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 17.

#### 12. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (art. 7)

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Con il regolamento comunale saranno determinate le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal predetto art. 7.

#### 13. DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (art. 8 e 9)

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale per l'anno 1994 è differito al 31 marzo 1994.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai predetti artt. 8 e 9.

#### 14. SANZIONI (artt. 23 e 24)

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con il regolamento comunale saranno definite le modalità attuative dei predetti artt. 23 e 24.

### PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### 1. MISURA DEL DIRITTO (art. 19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1. *per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100* e per i periodi di seguito indicati:

- per i primi 10 giorni	L. 2.000
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	L. 600

1.2. *per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli* il diritto è maggiorato del 50%;

1.3. *per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli* il diritto è maggiorato del 50%;

1.4. *per i manifesti costituiti da più di 12 fogli* il diritto è maggiorato del 100%;

1.5. qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

1.6. l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

#### 2. AFFISSIONI D'URGENZA (art. 22, c. 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di L. 50.000 per ogni commissione.

#### 3. RIDUZIONE DEL DIRITTO (art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative delle norme di cui al predetto art. 20.

Considerata l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento e visto il terzo comma dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, la Giunta dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.